

Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2019, n. 15-640

**Criteria per la ripartizione della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai Comuni ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis della l.r. 1/2018.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

con legge n. 549/1995, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il loro recupero, è stato istituito il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero di energia, disponendo che le Regioni, con propria legge ne diano attuazione;

l'art. 3, commi 27 e 30, della stessa legge, come modificati dalla legge 205 del 27 dicembre 2017, dispone che una quota parte del gettito del tributo speciale sia destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica e che con legge regionale siano definite le modalità di ripartizione della quota spettante ai suddetti comuni sulla base dei criteri generali individuati dall'art. 3 comma 30 della stessa legge 549/1995;

la Regione Piemonte, prima con legge regionale n. 39/1996 e ora con il capo V della legge regionale n. 1/2018, ha dato attuazione alle disposizioni della legge n. 549/1995 in merito al tributo speciale per il deposito in discariche di rifiuti;

in particolare l'art. 38 della legge regionale n. 1/2018, come modificato dall'art. 22 della l.r. n. 9/2019, ha dato attuazione alle modifiche introdotte nella disciplina nazionale dalla legge n. 205/2017 disponendo che:

- il 10 per cento del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica ed in impianti di incenerimento senza recupero di energia, sia destinato ai comuni ove sono ubicati gli impianti e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;
- tale quota sia ripartita, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 3 comma 30 della legge 549/1995, per il 20 per cento sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, per il 10 per cento sulla base della superficie dei comuni interessati, per il 40 per cento sulla base della popolazione residente nell'area interessata, per il 30 per cento sulla base del sistema di viabilità asservita;
- vengano considerati comuni limitrofi a quello sede delle discariche e degli impianti di incenerimento senza recupero di energia i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica;
- per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita, siano considerati comuni limitrofi quelli i cui territori sono compresi in un intorno di 3 chilometri dal perimetro esterno dell'impianto;
- le modalità di dettaglio ai fini dell'attuazione della ripartizione della quota del tributo spettante ai comuni siano definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Dato atto che ai fini della “*quantificazione*” della quota del tributo spettante ai comuni aventi diritto:

- sono da considerare le discariche e gli impianti di incenerimento senza recupero di energia (operazione D10 Allegato B parte IV d.lgs. 152/2006) nei quali, nell'anno di imposta

considerato, sono stati conferiti i rifiuti oggetto di tributo come definiti all'art. 15 della legge regionale 1/2018;

- la “*quantificazione*” del 10% del gettito del tributo spettante ai comuni aventi diritto è determinata sulla base dell'importo annuale del tributo versato da ciascun gestore dell'impianto a Regione Piemonte, al lordo di eventuali conguagli relativi agli anni precedenti, come risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi gestori secondo quanto stabilito dal Regolamento 3R del 18 marzo 2019.

Ritenuto di destinare la quota del 10% del tributo di cui sopra, versato da ciascun gestore nell'anno di imposta di riferimento, ai comuni aventi diritto definiti nel seguente modo:

- comune sede: comune nel quale è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia come risultante dai provvedimenti autorizzativi alla realizzazione/esercizio rilasciati dall'ente competente;
- comuni limitrofi: comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica o dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia ovvero, per quanto attiene al criterio della viabilità asservita, in una distanza di 3 chilometri dal perimetro esterno, anche qualora ubicati in altro territorio regionale contermina.

Dato atto che:

negli impianti di discarica i rifiuti sono depositati in modo permanente, con vincoli territoriali ed effetti ambientali che si esplicano sul territorio di localizzazione dell'impianto anche successivamente alla chiusura della discarica e che in Piemonte è presente un solo impianto di incenerimento senza recupero di energia con capacità di trattamento molto ridotte, si ritiene che la ripartizione della quota del 10% del tributo riscosso per ciascun impianto sia da effettuare nella misura del 70% a favore del comune sede di discarica e la restante parte sia da suddividere tra i comuni limitrofi sulla base dei criteri definiti all'art. 38 comma 2 quater l.r. n. 1/2018; nel caso in cui la discarica ricada sui territori di due comuni, la quota del 70% viene innalzata all'85% e ripartita sui due comuni sulla base dei criteri sopra specificati;

nel caso in cui la discarica sia autorizzata a ricevere rifiuti in conto proprio o sia utilizzata soltanto per rifiuti provenienti dal territorio del comune sede, il transito dei mezzi che trasportano i rifiuti sui territori dei comuni limitrofi è praticamente nullo, si ritiene necessario porre uguale a zero la compensazione dovuta ai comuni limitrofi sulla base del sistema di viabilità asservita e ripartire le compensazioni spettanti sulla base dei restanti criteri.

Dato atto, inoltre, che ai fini della ripartizione tra i comuni limitrofi della restante quota pari al 30% secondo i criteri sopra richiamati e alla luce dei dati e degli elementi disponibili a livello regionale, si ritiene di utilizzare:

- per quanto riguarda le caratteristiche socio-economiche: l' “*indice sintetico di marginalità*” definito, per ciascun comune piemontese, da IRES Piemonte (da ultimo nello studio “*Classificazione della marginalità dei comuni del Piemonte 2019*”), attribuendo la quota in modo proporzionale all'indice di marginalità, in modo da attribuire maggiori risorse ai comuni che soffrono di una condizione strutturale di svantaggio che ne limita fortemente le possibilità di sviluppo;
- per quanto riguarda le caratteristiche ambientali: la persistenza del rischio di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria ai sensi del d.lgs 155/2010, sulla base dell'elenco dei comuni piemontesi che rientrano nella “*Zona di Piano*” in materia di qualità dell'aria, approvato dalla Giunta Regionale e vigente nell'anno di imposta di riferimento, attribuendo una quota maggiore a tali comuni in considerazione dell'impatto dovuto alle emissioni dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;

- per quanto riguarda la superficie dei comuni interessati e l'estensione della viabilità asservita: i dati resi disponibili dalla "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi – BDTRE" di cui alla legge regionale n. 21/2017,
- per quanto riguarda la popolazione residente nell'area interessata: i dati relativi alle sezioni di censimento ISTAT come resi disponibili dalla sopra menzionata BDTRE,
- per quanto riguarda il perimetro esterno della discarica: i dati rilevati da ARPA Piemonte e resi disponibili sul geoportale attraverso il servizio "Discariche attive e storiche – perimetrazioni e sistemi di monitoraggio".

Richiamato che l'articolo 38, comma 2 bis, l.r. 1/2018 stabilisce che la quota di tributo attribuita ai comuni sede di discariche e comuni limitrofi sia destinata alla *"realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani"*.

Ritenuto che al fine di evitare una eccessiva *"frammentazione"* delle risorse che – di fatto – renderebbe le risorse disponibili per ciascun comune insufficienti alla realizzazione delle finalità per le quali sono assegnate:

- la quota del 10% del tributo versato da ciascun gestore di discarica e spettante ai comuni ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis l.r. 1/2018, qualora di importo inferiore a 5.000,00 euro, sia destinato unicamente al comune sede di impianto;
- qualora la quota del 10% del tributo versato da ciascun impianto sia di importo maggiore a 5.000,00 euro, il 70% viene attribuito al comune sede di impianto ed il 30% ai comuni limitrofi sulla base dei criteri sopra indicati purché a ciascuno di essi spetti una quota maggiore di 500,00 euro; in caso contrario tali comuni limitrofi sono esclusi e la quota del 30% è ripartita tra gli altri comuni limitrofi, sulla base dei criteri sopra individuati.

Dato atto che per le finalità di cui all'art. 38 comma 2 bis l.r. n. 1/2018 è stato istituito, nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09.03 (Rifiuti), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, il capitolo di spesa 150504 *"Trasferimenti alle amministrazioni locali per il disagio derivante dalla presenza sul territorio di discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia (art. 22, l.r. 9/2019)"*.

Dato atto della disponibilità prevista per la spesa relativa all'anno di imposta 2018 nell'ambito del D.D.L. regionale n. 42 del 3 ottobre 2019 *"Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie"*, e comunque ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.

Dato atto che gli impegni da assumersi a favore dei comuni con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis l.r. n. 1/2018, sono vincolati alle somme effettivamente incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, ai sensi dell'art. 38 comma 5 della stessa legge regionale.

Dato atto che la copertura della spesa per le annualità successive all'anno 2018, troveranno copertura nell'ambito del D.D.L. regionale n. 42 del 3 ottobre 2019 *"Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie"* sulla Missione, Programma e capitolo sopra citato e comunque ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale e saranno vincolate a quota parte degli introiti incassati annualmente dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, ai sensi dell'art. 38 comma 5 della stessa legge regionale.

Dato atto che la proposta di criteri e modalità di ripartizione della quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis l.r. n. 1/2018 è stata presentata alla Conferenza regionale dell'Ambiente nella seduta del 16 ottobre 2019.

Ritenuto pertanto di approvare i criteri e le modalità di ripartizione della quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis l.r. n. 1/2018 di cui all'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) e di demandare al competente settore della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, ciascun anno per l'anno di imposta precedente, l'individuazione dei comuni aventi diritto e la determinazione della quota spettante a ciascuno sulla base dei criteri approvati in allegato al presente atto.

Considerato infine che l'attività demandata al Settore competente prevede un nuovo procedimento amministrativo, con il presente atto si procede a fissare la durata del procedimento di individuazione dei comuni aventi diritto alla ripartizione della quota del dieci per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e la determinazione della relativa quota spettante.

L'articolo 2 della legge 241/1990 fissa, infatti, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. E' dunque data facoltà alle Amministrazioni predette di individuare termini, non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti mediante i provvedimenti previsti dal richiamato comma 3 dell'articolo 2.

Pertanto, con il presente atto si intende altresì fissare la durata del procedimento sopra menzionato, anche sulla base delle previsioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), che all'articolo 8 demanda alla competenza della Giunta regionale la definizione del termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, in 60 giorni dalla data di assegnazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, ciascun anno per l'anno di imposta precedente, delle somme iscritte sulla Missione 09, Programma 09.03, capitolo 150504.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 28 dicembre 1995 n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", articolo 3 commi da 24 a 40 di istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

vista la legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";

vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani", art. 13 di istituzione della Conferenza regionale dell'ambiente;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*";

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

preso atto della D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

- di approvare i criteri e le modalità di ripartizione della quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis l.r. 1/2018 di cui all’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- di stabilire che la ripartizione della quota del 10% del tributo riscosso per ciascun impianto sia da effettuare nella misura del 70% a favore del comune sede di impianto e la restante parte sia da suddividere tra i comuni limitrofi sulla base dei criteri definiti all’allegato 1;
- di stabilire che nel caso in cui la discarica ricada sui territori di due comuni la ripartizione della quota del 10% del tributo riscosso per ciascun impianto sia da effettuare nella misura dell’85% a favore dei comuni sedi di impianto e ripartita sui due comuni sulla base dei criteri definiti all’allegato 1 e la restante parte sia da suddividere tra i comuni limitrofi sempre sulla base dei criteri definiti dall’allegato 1;
- di stabilire che, nel caso in cui la discarica sia autorizzata a ricevere rifiuti in conto proprio o sia utilizzata soltanto per rifiuti provenienti dal territorio del comune sede, la compensazione dovuta ai comuni limitrofi sia determinata sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali, della superficie, della popolazione residente nell’area interessata e che la compensazione dovuta sulla base della viabilità asservita sia uguale a zero;
- di stabilire che, in considerazione delle finalità cui sono destinate le risorse così assegnate ai comuni, ossia la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani,
  - o la quota del 10% del tributo versato da ciascun gestore di discarica e spettante ai comuni ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis l.r. 1/2018, qualora di importo non superiore a 5.000,00 euro, sia destinata unicamente al comune sede di impianto;
  - o qualora la quota del 10% del tributo versato da ciascun gestore di discarica sia di importo maggiore a 5.000,00 euro, il 70% viene attribuito al comune sede ed il 30% ai

comuni limitrofi sulla base dei criteri indicati in allegato 1 purché a ciascuno di essi spetti una quota maggiore di 500,00 euro; in caso contrario tali comuni limitrofi sono esclusi e la quota del 30% è ripartita tra gli altri comuni limitrofi, sulla base dei criteri sopra citati;

- di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente provvedimento. trovano copertura negli stanziamenti di cui alla Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti, del bilancio regionale 2019-2021 come previsti dal D.D.L. regionale n. 42 del 3 ottobre 2019 "*Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie*";
- di demandare l'attuazione del presente provvedimento al competente settore della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, il quale dovrà procedere, ciascun anno per l'anno di imposta precedente, all'individuazione dei comuni aventi diritto e alla determinazione della quota spettante a ciascuno di essi sulla base dei criteri approvati in allegato al presente atto;
- di fissare il termine ultimo del procedimento amministrativo di cui al presente provvedimento in 60 giorni dalla data di assegnazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, ciascun anno per l'anno di imposta precedente, delle somme iscritte sulla Missione 09, Programma 09.03, capitolo 150504.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella relativa sezione di "*Amministrazione trasparente*" oltre che nella sezione "*Monitoraggio dei tempi procedurali*".

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO 1

### **CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DA DESTINARE AI COMUNI AI SENSI DELL'ART.38, COMMA 2 BIS DELLA L.R. 1/2018**

L'articolo 38 della legge regionale 1/2018 – come modificato dall'art. 22 della l.r. 9/2019, dispone che il **10 percento** del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, sia destinato ai comuni ove sono ubicati gli stessi e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto.

Tale importo, definito come "Compensazione totale Ctot", viene destinato per una quota pari al **70% al comune sede** di discarica ed il restante **30%** viene ripartito sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 tra **i comuni limitrofi**.

Qualora la discarica ricada sui territori di due comuni, la quota del 70% viene innalzata all'85% e ripartita sui due comuni sulla base dei criteri di seguito specificati.

Pertanto la compensazione totale (**Ctot**), quantificata nella misura del 10 percento del tributo speciale versato da ciascun gestore, al lordo di eventuali conguagli relativi agli anni precedenti, è data dalla somma di

- i. compensazione spettante al Comune sede dell'impianto nella misura del 70% (**Csede**)
- ii. compensazione spettante ai Comuni limitrofi nella misura del 30% (**Caltri**)

ovvero

**Ctot =Csede+Caltri**

Per comune sede si intende il comune nel quale è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento senza recupero di energia come risultante dai provvedimenti autorizzativi alla realizzazione/esercizio rilasciati dall'ente competente.

Qualora la quota del 10% del tributo versato da ciascun impianto sia di importo maggiore a 5.000,00 euro, il 70% è da attribuire al comune sede di impianto ed il 30% ai comuni limitrofi sulla base dei criteri sopra indicati purché a ciascuno di essi spetti una quota maggiore di 500,00 euro; in caso contrario tali comuni limitrofi sono esclusi e la quota del 30% è ripartita tra gli altri comuni limitrofi, sulla base dei criteri di seguito specificati.

Se di importo non superiore a 5.000,00 euro, la quota del 10% del tributo versato da ciascun impianto è invece da destinare unicamente al comune sede di impianto

#### **1. Criteri per la ripartizione della compensazione ai comuni limitrofi (Caltri)**

I comuni limitrofi vengono individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 38 comma 2 quinquies della l.r. 1/2018 ovvero si considerano comuni limitrofi a quello sede della discarica i comuni i cui territori ricadono in una distanza di 2 chilometri dal perimetro esterno della discarica (area di influenza), o di 3 chilometri per quanto attiene al criterio del sistema della viabilità asservita.

Considerando inoltre i criteri generali di cui all'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995 e art 38 comma 2 quater l.r. 1/2018, la compensazione ai comuni limitrofi viene ripartita come segue:

- a) compensazione spettante ai comuni ricadenti nei 2 km dal perimetro esterno della discarica sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali (**Ca**) per un valore pari al 20%;
- b) compensazione spettante ai comuni sulla base delle rispettive superfici entro i 2 km dal perimetro esterno della discarica (**Cs**) per un valore pari al 10%;
- c) compensazione spettante ai comuni sulla base della rispettiva popolazione residente entro i 2 km dal perimetro esterno della discarica (**Cr**) per un valore pari al 40%;
- d) compensazione spettante ai comuni sulla base dell'estensione della rispettiva viabilità asservita entro 3 km dal perimetro esterno della discarica (**Cv**) per un valore pari al 30%.

ovvero

$$\text{Caltri} = \text{Ca} + \text{Cs} + \text{Cr} + \text{Cv}$$

dove

$$\text{Ca} = 0,2 * \text{Caltri}$$

$$\text{Cs} = 0,1 * \text{Caltri}$$

$$\text{Cr} = 0,4 * \text{Caltri}$$

$$\text{Cv} = 0,3 * \text{Caltri}$$

#### **a) Criteri per la ripartizione della compensazione Ca sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali tra i comuni limitrofi**

La compensazione Ca viene ripartita in modo proporzionale alle caratteristiche socio-economiche – ovvero alla “marginalità” - dei comuni interessati ( $\text{Ca}_m$ ) e, per quanto riguarda le caratteristiche ambientali, alla persistenza del rischio di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria ai sensi del d.lgs. 155/2010 ( $\text{Ca}_{qa}$ )

ovvero

$$\text{Ca} = \text{Ca}_m + \text{Ca}_{qa} \quad \text{dove} \quad \text{Ca}_m = 0,8 * \text{Ca} \quad \text{Ca}_{qa} = 0,2 * \text{Ca}$$

#### **– Calcolo della compensazione sulla base delle caratteristiche socio economiche $\text{Ca}_m$**

Per quanto riguarda la marginalità l'Ires Piemonte ha condotto negli anni studi volti a definire una mappa aggiornata dei comuni che, oltre a soffrire di una condizione strutturale di svantaggio derivante dal dato demografico ed altimetrico, presentano debolezze di natura socio economica, che ne limitano lo sviluppo. Nell'edizione 2019 di tale studio “*Classificazione della marginalità dei comuni del Piemonte 2019*”, per ogni comune è stato elaborato un indice sintetico di marginalità che è stato raggruppato in 6 classi.

Ai fini della ripartizione della compensazione, ad ogni classe di marginalità si attribuisce un coefficiente come di seguito specificato:

<b>Classe di marginalità</b>	<b>Sigla marginalità</b>	<b>Coefficiente</b>
Marginalità ALTA	marg3	1
Marginalità MEDIA	marg2	0,8
Marginalità BASSA	marg1	0,6
Sviluppo BASSO	svi1	0,4
Sviluppo MEDIO	svi2	0,2
Sviluppo ALTO	svi3	0,1

La compensazione  $Ca_m$  è data dalla sommatoria della compensazione spettante a ciascun comune sulla base della marginalità di cui sopra.

$$Ca_m = \sum Ca_{mi}$$

Pertanto la compensazione  $Ca_m$  è da ripartire in modo proporzionale al “peso” di ciascun comune determinato dal rapporto tra il coefficiente attribuito a ciascun comune ( $p_i$ ) e la somma dei coefficienti dei comuni ricadenti nell’area di influenza (P).

$$Ca_{mi} = Ca_m * (p_i/P) \text{ dove}$$

$Ca_{mi}$  = compensazione spettante a ciascun comune sulla base della marginalità

$p_i$  = coefficiente attribuito a ciascun comune ricadente nell’area di influenza

P = somma dei coefficienti dei territori comunali ricadenti nell’area di influenza.

#### – **Calcolo della compensazione sulla base delle caratteristiche ambientali $Ca_{qa}$**

In riferimento a tale parametro viene preso in considerazione la persistenza del rischio di superamento dei valori limite per la qualità dell’aria ai sensi del d.lgs. 155/2010, sulla base dell’elenco dei comuni piemontesi che rientrano nella “Zona di Piano” in materia di qualità dell’aria, approvato dalla Giunta Regionale e vigente nell’anno di imposta di riferimento. A ciascun comune limitrofo viene attribuito un coefficiente pari ad 1 nel caso di presenza del rischio, pari a zero nel caso di assenza. La compensazione  $Ca_{qa}$  è da ripartire tra i comuni limitrofi inseriti nella Zona di Piano della qualità dell’aria. Nel caso in cui nessun comune ricadesse in tale zona, la quota  $Ca_{qa}$  viene sommata alla compensazione  $Ca_m$  e suddivisa come sopra specificato.

#### **b) Criteri per la ripartizione della compensazione $Cs$ sulla base della superficie dei territori comunali**

La compensazione spettante ai comuni limitrofi in relazione alla superficie del territorio comunale ricadente nei 2 km dal perimetro esterno della discarica ( $Cs$ ) è data dalla sommatoria della compensazione spettante a ciascun comune sulla base della superficie del territorio comunale ricadente nell’area di influenza ( $Cs_i$ ).

$$Cs = \sum Cs_i$$

Pertanto la compensazione  $Cs$  è da ripartire in modo proporzionale al “peso” di ciascun comune determinato dal rapporto tra la superficie del territorio comunale ricadente nell’area di influenza di ciascun comune ( $s_i$ ) e la superficie totale dei territori comunali ricadenti nell’area di influenza (S).

$$Cs_i = Cs * (s_i/S) \text{ dove}$$

$Cs_i$  = compensazione spettante a ciascun comune sulla base della superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza

$s_i$  = superficie del territorio comunale ricadente nell'area di influenza per ciascun comune interessato

$S$  = superficie totale dei territori comunali ricadenti nell'area di influenza.

La superficie dei comuni interessati è calcolata sulla base della cartografia resa disponibile dalla "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi – BDTRE" di cui alla legge regionale n. 21/2017.

### ***c) Criteri per la ripartizione della compensazione $C_r$ sulla base della popolazione residente***

La compensazione spettante ai comuni limitrofi in relazione alla popolazione residente nell'area di influenza ( $C_r$ ) è data dalla sommatoria della compensazione spettante a ciascun comune sulla base della popolazione residente nell'area di influenza ( $C_{r_i}$ )

$$C_r = \sum C_{r_i}$$

Pertanto la compensazione  $C_r$  è da ripartire in modo proporzionale al "peso" di ciascun comune determinato dal rapporto tra la popolazione residente nell'area di influenza di ciascun comune ( $r_i$ ) ed il totale della popolazione residente nell'area di influenza ( $R$ ).

$$C_{r_i} = C_r * (r_i / R) \text{ dove}$$

$C_{r_i}$  = compensazione spettante a ciascun comune sulla base della popolazione residente nell'area di influenza;

$r_i$  = popolazione residente nell'area di influenza di ciascun Comune interessato;

$R$  = popolazione residente totale nell'area di influenza

La popolazione residente nell'area interessata è calcolata sulla base dei dati relativi alle sezioni di censimento ISTAT, come resi disponibili dalla sopra menzionata BDTRE, in proporzione alla superficie della stessa sezione di censimento compresa nell'area di influenza.

### ***d) Criteri per la ripartizione della compensazione tra i comuni interessati dal traffico ( $C_v$ )***

La compensazione individuata sulla base della viabilità asservita viene ripartita sulla base delle direttrici stradali interessate dal traffico veicolare dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, nei territori comunali ricompresi in un intorno di 3 km dal perimetro esterno della discarica.

A tal fine si dovrà tenere conto di divieti o limitazioni esistenti e di eventuali prescrizioni definiti nell'ambito delle autorizzazioni o procedure di VIA (percorsi da utilizzare o da non utilizzare).

La quota di compensazione relativa all'impatto del traffico dovrà essere ripartita tra i comuni interessati dalle direttrici di traffico in maniera proporzionale alla lunghezza dei tratti stradali

precedentemente individuati. Dal conteggio vanno esclusi eventuali tratti di autostrade o strade extraurbane principali<sup>1</sup>.

$$Cv = \sum Cv_i$$

$Cv_i = Cv * (l_i / L)$  dove

$Cv_i$  = compensazione spettante a ciascun comune sulla base dei tratti stradali interessati dal traffico di trasporto dei rifiuti ricadenti nell'area di influenza

$l_i$  = lunghezza dei tratti stradali interessati dal traffico di trasporto dei rifiuti per ciascun comune interessato

$L$  = lunghezza totale dei tratti stradali interessati dal traffico di trasporto dei rifiuti

L'estensione della viabilità è calcolata sulla base dei dati resi disponibili dalla "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti piemontesi – BDTRE" di cui alla legge regionale n. 21/2017.

Nel caso in cui la discarica sia autorizzata a ricevere rifiuti in conto proprio o sia utilizzata soltanto per rifiuti provenienti dal territorio del comune sede, non essendoci quindi alcun disagio per i comuni limitrofi provocato dal transito dei mezzi che trasportano i rifiuti, la compensazione  $Cv$  viene posta uguale a zero e le compensazioni spettanti ai comuni ricadenti nei 2 km dal perimetro esterno della discarica sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali (**Ca**), sulla base delle rispettive superfici (**Cs**), sulla base della rispettiva popolazione residente (**Cr**), vengono innalzate come segue:

- compensazione spettante ai comuni ricadenti nei 2 km dal perimetro esterno della discarica sulla base delle caratteristiche socio-economico-ambientali (**Ca**) per un valore pari al 30%;
- compensazione spettante ai comuni sulla base delle rispettive superfici entro i 2 km dal perimetro esterno della discarica (**Cs**) per un valore pari al 20%;
- compensazione spettante ai comuni sulla base della rispettiva popolazione residente entro i 2 km dal perimetro esterno della discarica (**Cr**) per un valore pari al 50%.

## 2. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE

I comuni aventi diritto e gli importi spettanti a ciascun comune sono individuati dagli uffici regionali competenti, ciascun anno per l'anno di imposta precedente, sulla base dell'importo annuale del tributo versato da ciascun gestore della discarica o dell'impianto di

---

<sup>1</sup> A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

incenerimento senza recupero energetico, come risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dagli stessi gestori secondo quanto stabilito dal Regolamento 3R del 18 marzo 2019 e ripartita secondo i criteri sopra esposti.

Il provvedimento dirigenziale di individuazione dei comuni aventi diritto e degli importi spettanti dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di assegnazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, ciascun anno per l'anno di imposta precedente delle somme iscritte sulla Missione 09, Programma 09.03, capitolo 150504.